

Trasmissione delle informazioni all'Agenzia. Dal 2019 addio all'adempimento

# Spesometro pronto al decollo

## Entro venerdì la comunicazione dei dati fatture

DI ROBERTO ROSATI

**C**omunicazioni dati fatture 2017 al traguardo. Scade venerdì 6 aprile il termine, così fissato dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 5 febbraio 2018, per l'invio dello «spesometro» relativo al secondo semestre, sia nella versione obbligatoria che facoltativa, nonché per correggere, senza applicazione di sanzioni, i dati trasmessi per il primo semestre. Intanto è ancora incerta la sorte delle fatture d'acquisto ricevute l'anno scorso, ma registrate nei primi mesi del 2018 «in coda» alle annotazioni del 2017, la cui Iva è recuperata nella dichiarazione annuale relativa al 2017. Non è chiaro, infatti, se debbano essere caricate su una delle comunicazioni relative al 2017, seguendo il nuovo criterio di imputazione della detrazione dell'Iva, oppure su quella del 2018, assumendo il criterio della registrazio-

ne materiale che governa il riporto delle fatture passive nello spesometro. Dal 2019, poi, l'adempimento uscirà di scena in concomitanza con la generalizzazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, eccetto che per le operazioni con soggetti esteri, per le quali sarà sostituito da una comunicazione specifica che avrà frequenza mensile. Ma rivediamo le novità apportate dal dl n. 148/2017.

**Frequenza della comunicazione.** I contribuenti hanno la facoltà di trasmettere le comunicazioni dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del dl n. 78/2010 con riferimento al semestre anziché al trimestre. Il dl n. 148/2017 ha infatti portato a regime la possibilità di invio semestrale, già prevista per il solo anno 2017. Nello stesso senso è stato modificato il punto 4 del provvedimento del 28 ottobre 2016, allo scopo di allineare anche la frequenza della comunicazione facoltativa di cui all'art. 1 del dlgs n. 127/2015.

**Soggetti esonerati.** Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, non vi è obbligo di includere nella comunicazione i dati delle fatture elettroniche trasmesse per il tramite del «sistema di interscambio» gestito dall'Agenzia stessa. In via generale, inoltre, sono esonerati dalla comunicazione: - le persone fisiche che si avvalgono del regime forfettario o del regime di vantaggio per i contribuenti minimi; gli agricoltori esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 34, sesto comma, del dpr n. 633/72, limitatamente a coloro che esercitano l'attività nelle zone montane di cui all'art. 9 del dpr n. 601/73; - le amministrazioni pubbliche, relativamente alle fatture emesse nei confronti di consumatori finali.

**Operazioni con l'estero**  
Come si diceva, l'introduzione dal 2019 della fattura elettronica obbligatoria, da inviare tramite il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle entrate,

renderà superfluo l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture, che viene conseguentemente abrogato a partire dalle operazioni dell'anno prossimo.

Poiché però l'obbligo della fattura elettronica non riguarda gli scambi con soggetti stabiliti all'estero (e non identificati in Italia), è istituito, con la stessa decorrenza, l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti non stabiliti e non identificati nel territorio dello stato, eccettuate quelle per le quali sia stata emessa bolletta doganale (importazioni ed esportazioni), oppure fattura elettronica veicolata tramite il Sdi. Questo nuovo adempimento dovrà effettuarsi con frequenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

© Riproduzione riservata

### Anc scrive a Ruffini

**Spesometro, adempimento nuovo ma problemi vecchi. In una lettera inviata a Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia e al viceministro Luigi Casero, l'Anc evidenzia come ci siano ancora segnalazioni di errori.**  
«Contrariamente a quanto più volte dichiarato dall'Agenzia delle entrate conseguentemente ai disservizi che si sono verificati in occasione della trasmissione dei dati del I semestre 2017, l'Anc fa presente che purtroppo gli archivi sottoposti al controllo da parte del sistema non riguardano unicamente i dati essenziali quali partita Iva e codice fiscale».

#### L'INOLTRO NON PREVEDE L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

## Da inviare anche i dati rettificati del primo semestre 2017

Per lo spesometro entro il 6 aprile i soggetti passivi Iva sono tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture, ai sensi dell'art. 21, dl 78/2010, in aggiunta ai dati rettificati del primo semestre 2017, senza applicazione delle sanzioni, utilizzando la nuova piattaforma «Fatture e Corrispettivi» e i nuovi software di controllo.

La prima precisazione, necessaria, è che i soggetti Iva possono inviare entro tale data le comunicazioni dei dati fatture del primo semestre 2017, senza subire l'applicazione delle relative sanzioni, sempreché gli stessi abbiano provveduto all'invio della detta comunicazione, sebbene con dati incompleti e/o errati; l'invio al 6 aprile non sana, in effetti, l'omissione.

Nel caso di invio di una comunicazione incompleta, inoltre, si ritiene opportuno inviare un nuovo file esclusivamente con i dati mancanti, escludendo quelli già inviati.

La scadenza indicata riguarda anche i soggetti Iva che si sono avvalsi del regime di trasmissione dei dati delle fatture, di cui al comma 3, dell'art. 1, dlgs 127/2015 (regime opzionale).

Possono essere utilizzati sia la nuova piattaforma sia i nuovi software di compilazione e controllo messi a disposizione dalle Entrate ma anche quelli messi in commercio e/o agganciati ai programmi professionali in uso ai professionisti e/o alle associazioni di categoria.

Si evidenzia che, una volta generato il file, la procedura rileva

#### Comunicazione dati fatture 2017 al traguardo

<b>Termine</b>	Entro il 6/4/2018 invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre e correzione e/o integrazione dei dati di quelle del primo semestre 2017, in tal caso senza applicazione delle sanzioni
<b>Sanzioni</b>	Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ogni trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati
<b>Ravvedimento</b>	Le violazioni commesse possono essere corrette avvalendosi del ravvedimento operoso, tenendo conto delle riduzioni indicate dal comma 1, lettera a-bis) e seguenti, dell'art. 13, del dlgs 472/1997

le eventuali anomalie e/o incongruenze e che alcuni errori comportano esclusivamente l'invio di una segnalazione da parte del sistema in modo tale che il contribuente può eseguire tempestivamente le correzioni, mentre altre tipologie di errore comportano lo scarto della comunicazione dei dati delle fatture.

La piattaforma esegue anche il controllo di validità della partita Iva o del codice fiscale delle controparti e, maggiore attenzione, deve essere rivolta al nome attribuito

al file, giacché, in presenza di intestazione già utilizzata (o non conforme allo standard), il file viene automaticamente scartato.

Fra i dati oggetto di comunicazione vi sono anche quelli delle bollette doganali ricevute e registrate nel secondo semestre del 2017; per detti documenti, le Entrate permettono modalità semplificate di comunicazione, con specifico riferimento all'indicazione dei dati fiscali del cedente. Per questa fattispecie potrebbe accadere, infatti, che i soggetti passivi Iva non

dispongano dei dati identificativi del cedente extra Ue e che alcuni software contabili consentano l'inserimento di una sola anagrafica a fronte del fornitore «bolla doganale», nel qual caso l'agenzia ha previsto la possibilità di compilare in modo semplificato i campi relativi al «codice Paese» e al «codice identificativo fiscale» (partita Iva del cedente), indicando, come codice Paese, la stringa «OO» e, come codice identificativo fiscale, una sequenza di undici «9».

Una volta eseguito l'invio, l'operatore riceve l'esito dei controlli, con visualizzazione del nome del file e della data e ora di ricezione, in caso di esito positivo, mentre in caso di esito negativo, il sistema segnala la tipologia dell'errore, con la conseguenza che il file deve essere di nuovo trasmesso, fino all'accettazione senza segnalazioni. In presenza di file accettato ma «con segnalazioni» è possibile, come ulteriore possibilità, annullare l'invio o rettificarlo, indicando l'identificativo del file iniziale e la posizione, eventuale, del o dei documenti da annullare, con la conseguenza che i dati si dovranno considerare non trasmessi mentre, in caso di mera rettifica, i dati inizialmente indicati saranno sostituiti da quelli corretti. Non saranno applicate sanzioni se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre 2017 sono state eseguite correttamente entro il 6/4/2018, per effetto del provvedimento n. 29190/2018.

© Riproduzione riservata

Fabrizio G. Poggiani